

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23992 Anno 2020

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: FRAULINI PAOLO

Data pubblicazione: 29/10/2020

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 736/2014 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende *ope legis*;

– **ricorrente** –

Contro

Simonetto Maura, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Denza n. 15, presso lo studio dell'avv. Stefano Mastrorilli, che lo rappresenta e difende con l'avv. Ester Zordan, giusta procura a margine del controricorso;

– **controricorrente** –

E contro

Benetti Gianni, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Denza n. 15, presso lo studio dell'avv. Nicola Pagnotta, che lo rappresenta e difende

1570
2020

con l'avv. Stefania Martin, giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– **controricorrente** –

avverso la sentenza 45/13 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 6 maggio 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2020 dal Consigliere Paolo Fraulini.

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per il Veneto ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativa all'impugnazione, proposta da Gianni Benetti e da Maura Simonetto, dell'avviso di accertamento n. T6S030200968 relativo ad imputazione ai soci del maggior reddito accertato nei confronti della s.r.l. S.B.M. Immobiliare relativamente all'anno di imposta 2005.

2. La CTR ha rilevato che la pretesa tributaria era venuta meno, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme intimate da parte dell'amministratore della società.

3. Per la cassazione della citata sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso con un motivo, resistito da Gianni Benetti e da Maura Simonetto con distinti controricorsi. Gianni Benetti ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380bis1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» deducendo l'illegittimità della sentenza impugnata, laddove avrebbe travisato gli atti di causa, posto che la richiesta erariale di cessazione della materia del contendere riguardava altro e diverso avviso di accertamento e in alcun modo si estendeva a quello oggetto della presente lite.



2. I contribuenti argomentano l'infondatezza del ricorso, di cui chiedono il rigetto, se del caso previa correzione della motivazione della sentenza impugnata.

3. Il ricorso va accolto.

4. I controricorrenti, costituendosi in giudizio, non contestano la circostanza, posta dall'Agenzia delle Entrate alla base del ricorso, secondo cui la richiesta di cessazione della materia del contendere riguardasse altro e diverso procedimento rispetto a quello in esame.

5. In tale contesto, va ribadito che la "cessazione della materia del contendere", poiché accerta solo il venire meno dell'interesse a proseguire il giudizio, non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, ma solo sul venire meno dell'interesse delle parti a proseguire quello specifico giudizio. Da tanto consegue che il giudicato si forma solo su quest'ultimo accertamento, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui è emessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17312 del 2015). Nel caso di specie, la declaratoria del giudice di primo grado è stata ritualmente impugnata dall'Agenzia delle Entrate, il che palesa l'erroneità della sentenza di appello che, senza compiere alcun accertamento sull'asserita estraneità dei controcorrenti al rapporto sostanziale, ha respinto il gravame. Tale accertamento sarà quindi compiuto dal giudice del rinvio.

6. La sentenza impugnata va dunque cassata e le parti vanno rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per il Veneto, in diversa composizione, che regolerà altresì le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2020.